



# COMUNE DI BAREGGIO

## Decreto del Sindaco N. 18 del 06/08/2020

### Oggetto:

**ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18  
CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 -  
PROROGA DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA  
C O M U N A L E I N M O D A L I T A ' A  
DISTANZA/VIDECONFERENZA STANTE LA PERSISTENZA  
DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DEL 29 LUGLIO 2020**

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

## IL SINDACO

Visto il proprio Decreto n° 6 del 1.4.2020 ad oggetto CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA/VIDEOCONFERENZA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18" e ritenuto di estendere tale provvedimento oltre il 31 luglio 2020, stante la persistenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, confermando quanto già disposto;

**Visti** gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;

**Dato atto** che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti presso il Palazzo Comunale sede di Piazza Cavour;

**Dato atto** che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplina le sedute della Giunta comunale né in presenza né in modalità di videoconferenza;

**Rilevata** tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dal contingente stato di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, di garantire il disimpegno dell'attività della Giunta Comunale, assicurando la continuità nelle decisioni e la legittimità delle deliberazioni assunte anche attraverso modalità telematiche volte ad evitare la compresenza fisica e a ridurre le possibilità di contagio;

### **Richiamati:**

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, «*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è prorogato fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020*» in particolare l'art. 1, comma 4: «*I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020*»

**Considerato** che risulta necessario, anche nella Fase 2 proseguire con la possibilità di definire lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale con modalità telematica con facoltà dei Componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi

Organi;

**Ritenuto** di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, come già disposto con Decreto Sindacale n. 6 del 1.4.2020;

**Valutato** di provvedere in merito alla disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, prorogata all'attualità mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, come segue:

- la modalità in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale rientra nelle prerogative del Sindaco;
- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale ed eventuali suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (quali p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario Generale, ed eventuali Posizioni Organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza);
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
- il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti dalla legge);

- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti sulla piattaforma telematica già esistente oppure, in alternativa, mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dall'Assessore, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta comunale, anche con avviso verbale;
- al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario Generale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale e secondo le modalità sopra indicate;

**Stabilito**, tuttavia, che qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, non si procede con le modalità della videoconferenza;

**Acquisito** il parere del Segretario Generale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DECRETA**

- 1) Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) Di prorogare quanto già disposto con proprio precedente Decreto n. 6 del 1.4.2020 e disporre che le riunioni della Giunta Comunale, persistendo lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, prorogata dal Consiglio dei Ministri sino al 15 ottobre 2020, sono validamente effettuate in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'approvazione delle misure sopra analiticamente indicate, da intendersi integralmente richiamate, parola per parola, nonché alle condizioni di seguito elencate che devono operare congiuntamente:
  - ✓ siano garantite le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione della riunione;
  - ✓ sia garantito al Sindaco e al Segretario Generale accertare l'identità e la legittimazione di ogni singolo Assessore comunale;

- ✓ sia garantita la rilevazione sincrona di tutti i partecipanti in modo chiaro, evidente, non segreto, poiché il verbale della seduta deve corrispondere a quanto previsto dall'art. 2699 c.c. e dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
  - ✓ il mezzo tecnologico deve consentire la visualizzazione sincrona di tutti i presenti, la cui partecipazione alla seduta da remoto è garantita dal Sindaco;
  - ✓ sia consentito verificare costantemente, una volta garantita la vista sincrona di tutti i membri dell'organo collegiale della Giunta Comunale, il regolare svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati del voto, in modo chiaramente rilevabile ed incontrovertibile;
- 3) Di disporre, inoltre, la pubblicazione del medesimo provvedimento all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
  - 4) Di dare atto che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 aggiornato dal D.Lgs. 97/2016;
  - 5) Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in linea con le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

**IL SINDACO**  
**dott.ssa Linda COLOMBO**